

REP. N.

CONTRATTO TRA LA REGIONE CAMPANIA E OLIDATA S.P.A. PER LA FORNITURA TRIENNALE DI LICENZE SOFTWARE VEEAM E RELATIVI SERVIZI DI SUPPORTO - GARA PUBBLICA MEDIANTE PIATTAFORMA SDAPA ICT CONSIP – CIG B2FF94FCE4.

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L'anno il giorno del mese di , in Napoli, nella sede della Giunta Regionale della Campania, via S. Lucia 81, innanzi a me Dr/ssa....., nato/a a il, Direttore Generale della Segreteria della Giunta regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell'art. 16 del R.D. 18/11/1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in virtù del combinato disposto del DPGRC n. del e del DPGRC n.....deldel, nonché di idonea dichiarazione resa ai sensi dell'art. 6 bis L.241/1990 e dell'art. 6 e 14, co. 2, DPR n. 62/2013 Prot. n. (conservata agli atti dell'Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale prot. n. del) si sono costituiti:

- 1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del Dirigente Responsabile dell'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione digitale dott._____, nato a_____, domiciliato per la carica presso la sede della Regione Campania in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù della carica rivestita, conferita con DPGRC n.72 del 14/04/2021. Il costituito Dirigente ha, altresì, reso, con nota Prot. n. PG/2025/0030706 del 21/01/2025, idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e art. 6, co. 2 E 14, DPR n. 62/2013 conservata agli atti dell'Ufficio III AA.GG., Atti sottoposti a registrazione e Contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale;
- 2) La Società Olidata S.p.a, C.F. n. 01785490408 di seguito denominata Società, nella persona _____, nato/a_____, Amministratore Delegato e legale della Società,

domiciliata per la carica presso la sede legale della Società avente sede in Roma (RM), via Giulio Vincenzo Bona n. 120.

Verificata dall'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione digitale la regolarità della visura camerale del 20 novembre 2024 (Documento n. T 582182343 estratto dal Registro Imprese in data 20 novembre 2024 Prot. n. PG/2024/0587958 del 10 dicembre 2024), tramite il sistema tematico Telemaco, da cui risulta che la Società risulta iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A.) di Roma, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 07/09/2022, numero e codice fiscale n. 01785490408 e R.E.A. n. RM - 1678694.

Verificato, altresì, che l'UOD 60.06.92 Centrale Acquisti-Ufficio Gare a cui è stata demandata la gestione della procedura di gara, ha prodotto, per la Società, l'informazione PR_RMUTG_Ingresso_0409395_20241023 del 23 ottobre 2024 acquisita al protocollo regionale n. PG/2024/0589427 del 10 dicembre 2024 in cui si attesta che a carico della Società e dei componenti del Consiglio di amministrazione, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d. lgs. 159/2011, nonché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 7 del d. lgs. 159/2011, né eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della Società. Verificato che il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione digitale ha attestato, con nota Prot. n. PG/2025/0014143 del 13 gennaio 2025, che per il presente contratto non sussistono rischi di interferenza di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9/5/2008 e ss. mm. e ii. Con dichiarazione sottoscritta Prot. PG/2025/0048134 del 30/01/2025 la Società Olidata dichiara che gli oneri per la sicurezza sono pari a € 300,00 (trecento).

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:

- con Decreto Dirigenziale n. 199 del 26 agosto 2024 l'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione digitale ha:
 - disposto di procedere all'acquisizione di una fornitura triennale di licenze software Veeam in quanto strumento specializzato in soluzioni di backup e ripristino per ambienti virtuali e fisici, i cui prodotti assicurano la protezione e la disponibilità dei dati aziendali, permettendo il recupero rapido delle informazioni in caso di perdita

di dati o disastri e garantendo la continuità operativa dell'infrastruttura e dei sistemi del Data Center, vista la progressiva espansione degli stessi;

- demandato all' Ufficio Speciale 60.06 Grandi Opere - Staff 60.06.92 Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR l'espletamento della procedura ad evidenza pubblica - Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) attraverso la piattaforma di e-procurement www.acquistinretepa.it, per un importo complessivo presunto di base d'asta di € 1.950.000,00 (unmilionenovecentocinquantamila/00) IVA esclusa;
- con Decreto Dirigenziale n. 758 del 09 settembre 2024 l'Ufficio Speciale 60.06 Grandi Opere - Staff 60.06.92 Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR ha indetto un Appalto Specifico nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) gestito da Consip per l'acquisizione della fornitura triennale di Licenze Software VEEAM e dei relativi servizi di supporto per la gestione dell'infrastruttura ICT del Data Center di Regione Campania, con base d'asta presunta stimata in € 1.950.000,00 (oltre IVA), da aggiudicarsi con il criterio d'aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.lgs. 36/2023 ed assegnato alla procedura il numero 3898/SD/2024;
- con Decreto Dirigenziale n. 1141 del 17 dicembre 2024 l'Ufficio Speciale 60.06 Grandi Opere - Staff 60.06.92 Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR ha:
 - approvato l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023, dell'Appalto Specifico (proc. n. 3898/SD/2024) nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) gestito da Consip per la fornitura triennale di Licenze Software VEEAM per la gestione dell'infrastruttura ICT del Data Center per la Regione Campania, CIG: B2FF94FCE4, in favore dell'operatore economico OLIDATA S.p.A. – P.IVA 01785490408 con sede legale in via Giulio Vincenzo Bona n. 120, Comune Roma CAP 00156 Prov. RM, che ha offerto per la fornitura indicata un importo pari a € 1.788.000,00 (oltre IVA);
 - specificato che trattasi di aggiudicazione immediatamente efficace in quanto, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D. Lgs. 36/2023, la verifica del possesso dei requisiti prescritti si è conclusa con esito positivo;

- con Decreto n. 376 del 23 dicembre 2024 l'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione digitale ha approvato la spesa per sostenere gli oneri della fornitura triennale di Licenze Software VEEAM formalizzando l'impegno contabile e ha rinviato ad un atto successivo l'approvazione dello schema contrattuale con la Società aggiudicataria Olidata S.p.a.;
- con Decreto Dirigenziale n. ____ del ____ dell'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione digitale ha approvato lo schema contrattuale sottoposto preventivamente al parere dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale - 60.01.00 e reso con PP n. n. PS 14/25 acquisti agli atti con Prot. n. PG/2025/0086607 del 19/02/2025;

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, si stipula e si conviene quanto segue.

Art. 1 - Premesse

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come il Capitolato Tecnico Prot. n. PG/2024/0370602 del 26 luglio 2024 e lo Schema di Accordo per il trattamento dei dati. Tale documentazione, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, nonché conservata presso l'Ufficio Speciale, sito in Napoli - 80141 alla via Don Bosco 9/E, non è allegata al presente contratto per richiesta espressa delle Parti contraenti.

Art. 2 - Norme regolatrici

1. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo: dal d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36, dal d. lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, dalla Legge Regionale 27 febbraio 2007 n. 3, dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione, dal codice civile e dalle altre disposizioni normative italiane e comunitarie in materia di contratti di diritto privato.
2. La Regione, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del Contratto.
3. La Società dichiara che quanto risulta dal Capitolato Tecnico della procedura di gara, nonché dal presente Contratto, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto, nonché l'oggetto della fornitura e, in ogni caso, che ha

potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica della stessa e per la formulazione dell'offerta che ritiene pienamente remunerativa.

Art. 3 - Consenso e oggetto del contratto

1. La Regione affida alla Società, che accetta, la fornitura triennale di licenze software VEEAM ed annessi servizi di supporto per la gestione dell'infrastruttura ICT del Data Center della Regione Campania ubicato in via Don Bosco, 9/E – Napoli, da eseguirsi nel rispetto delle norme vigenti e in conformità alle prescrizioni come disciplinato dagli artt.1 e 2 del Capitolato speciale nonché dalle condizioni ulteriormente migliorative eventualmente offerte dalla Società, nonché alle condizioni e termini previsti nel Contratto.
2. La Società, sia in relazione ai prodotti/servizi oggetto della Fornitura de qua, sia in relazione ad eventuali migliorie/soluzioni/sistemi ulteriori, realizzati senza alcun onere aggiuntivo per la Regione, si obbliga, sempre senza alcun onere aggiuntivo per la Regione stessa, a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l'efficienza e l'efficacia rappresentate nell'Offerta, anche in funzione di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per mantenere tali migliorie/soluzioni/sistemi allineati agli standard tecnologici del mercato.
3. Eventuali anomalie o malfunzionamenti rilevati sia sulla Fornitura di base sia su eventuali migliorie/soluzioni/sistemi ulteriori devono essere immediatamente rimossi dalla Società.
4. La Società prende atto e accetta che l'esecuzione della fornitura oggetto del Contratto comporterà la verifica di conformità dei prodotti indicati nel Capitolato Tecnico.

Art. 4 - Descrizione e finalità della fornitura

La fornitura che la Società si obbliga a prestare si sostanzierà nel:

- a) rilascio di n. 2.289.000 Licenze VEEAM V-ELP000-PT-SPRDC-00;
- b) servizio di supporto in conformità alle prescrizioni dell'art. 3 del Capitolato tecnico;

Art. 5 - Decorrenza e durata del contratto

1. Il presente contratto ha efficacia tra le parti a decorrere dalla data della stipula ed avrà termine allo spirare dei 36 (trentasei) mesi decorrenti dall'esito positivo delle verifiche sulla regolare esecuzione della fornitura, in conformità a quanto stabilito dall'art. 2 del Capitolato Tecnico.

Art. 6 - Obbligazioni e modalità di esecuzione del contratto

1. La Società si obbliga ad eseguire le attività previste dal Capitolato Tecnico, nello

specifico:

- a) fornire n. 2.289.000 Licenze VEEAM V-ELP000-PT-SPRDC-00, in accordo all'art. 2 del Capitolato Tecnico;
- b) mettere a disposizione dell'Amministrazione, dalla data di attivazione del contratto, un Programma di Supporto inclusivo di un centro di ricezione e gestione delle chiamate relative alle richieste di intervento a seguito di malfunzionamento e la cui disponibilità deve essere garantita ventiquattro (24) ore al giorno, tutti i giorni della settimana, per tutto l'anno, festivi inclusi (24/7/365), in accordo e con le modalità descritte dall'art. 3 del Capitolato Tecnico.

2. La Società si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del Contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta, nel Contratto, nonché negli allegati ai suindicati atti. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico della Società, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. La Società non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Regione.

Art. 7 - Corrispettivi e pagamenti

1. Il corrispettivo della fornitura è fissato in Euro 1.788.000,00 (unmilionesettecentottantottomila/00), al netto di I.V.A. come per legge, con il quale la Società si intende compensata di tutti gli oneri imposti con il presente contratto e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.
2. L'importo di aggiudicazione, comprensivo di I.V.A., è da liquidarsi, previo esito positivo delle verifiche della regolare esecuzione della fornitura di cui al presente Contratto ed autorizzazione formale all'emissione da parte del RUP, entro giorni trenta (30) dalla presentazione di regolare fattura elettronica.

Art. 8 – Verifica di conformità

1. In corso di contratto, la Regione si riserva la facoltà di effettuare la verifica di conformità della fornitura, volta a certificare che le prestazioni siano eseguite a regola d'arte sotto il

profilo tecnico- funzionale. Tali verifiche constateranno il rispetto delle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico.

2. L'accettazione della fornitura oggetto dell'appalto e del presente Contratto sarà formalizzata con apposito verbale di conformità a fronte del quale, previa formale autorizzazione a fatturare, la Società potrà procedere con la fatturazione.

3. In caso di rilievi da parte della Regione, sarà cura della Società sottoporre alla valutazione eventuali azioni correttive da mettere in atto nel più breve tempo possibile per la risoluzione delle anomalie.

4. La Società dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Regione, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica di conformità, secondo le modalità ed i tempi previsti nel Capitolato Tecnico, oppure concordati con la Regione nella fase di avvio delle attività, pena l'applicazione di penali.

5. Tutti gli oneri eventualmente derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico della Società.

6. La Regione, ad intervenuta ultimazione dei servizi, a fine contratto, rilascerà il certificato di verifica di conformità, attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, qualora risulti che la Società abbia regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato Tecnico e dalla normativa vigente applicabile.

Art. 9 - Cauzione

1. La Regione dà atto che la Società ha prestato cauzione definitiva, per l'adempimento degli obblighi e oneri assunti in dipendenza del presente contratto d'appalto, mediante polizza fidejussoria del 24/01/2025 n. 1027462683, stipulata con HDI ASSICURAZIONI S.P.A. - Agenzia di Paternò - 1027, per un importo pari a Euro 100.128,00 (centomilacentotrentotto/00) pari al 5,60 % del corrispettivo fissato dal Contratto stesso.

2. La polizza di cui al precedente comma esclude espressamente, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, il beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale, e i termini di decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ..

3. La Società si obbliga a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino al completo e perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del Contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

4. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla Società, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fidejussione per l'applicazione delle penali.
5. La Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiara di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti della Società per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata. In ogni caso la Società è tenuta a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione stessa. In caso d'inadempimento a tale obbligo la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
6. La cauzione definitiva sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione ai sensi dell'art. 117, comma 8 del D. Lgs. 36/2023.
7. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 10 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa

1. Salve le ipotesi d'inadempimento delle obbligazioni contrattuali e di risoluzione di cui all'art. 1453 del c.c. e ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dagli art. 122 e ss. del D.lgs. n. 36/2023, le parti concordano che il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura per l'affidamento della Fornitura *de qua*;
 - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - c) in caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Regione;
 - d) nel caso di azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Regione;
 - e) qualora la Società fornisca servizi che non abbiano le caratteristiche ed i requisiti minimi stabiliti dalle normative vigenti nonché nel Capitolato Tecnico;
 - f) qualora la Società fornisca servizi a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato Tecnico;

g) applicazione di penali oltre la misura massima del 10% del corrispettivo contrattuale indicato al precedente art. 7, comma 1 del presente Contratto;

h) in tutti gli altri casi previsti dal presente Contratto.

(Indicare una o più obbligazioni determinate il cui inadempimento ha per le parti gravità tale da comportare l'automatica risoluzione del contratto, tenendo presente che non è efficace la clausola che stabilisce la risoluzione espressa per il mancato adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali).

2. Resta convenuto, altresì, che la risoluzione conseguirà automaticamente a seguito del verificarsi e dell'accertamento amministrativo di una delle ipotesi contemplate nel primo comma del presente articolo, previa necessaria comunicazione, indirizzata alla controparte e da trasmettersi a mezzo PEC, della dichiarazione negoziale contenente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

Art. 11 - Recesso

1. La Regione ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Società con PEC. Dalla data d'efficacia del recesso la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione.

2. In caso di recesso della Regione, la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo alle residue attività. La Società rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitorie e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

3. Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della Società siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Regione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

4. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e

rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.

Art. 12 - Ritardi nelle prestazioni - Penali

1. La Società si obbliga a pagare, per ogni ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, le penali di cui all'art. 4 del Capitolato Tecnico, in combinato disposto con l'art. 3.1. che definisce la graduazione dei livelli di gravità del ritardo nella risoluzione delle eventuali criticità:

- a) 0,1 per mille dell'importo netto contrattuale per ritardo maggiore di 2 ore per 2 volte consecutive per problematiche contrassegnate da "Livello gravità 1";
- b) 0,1 per mille dell'importo netto contrattuale per ritardo maggiore di 4 ore per 2 volte consecutive per problematiche contrassegnate da "Livello gravità 2";
- c) 0,1 per mille dell'importo netto contrattuale per ritardo maggiore di 7 ore per 3 volte consecutive per problematiche contrassegnate da "Livello gravità 3";
- d) 0,1 per mille dell'importo netto contrattuale per ritardo maggiore di 9 ore per 3 volte consecutive per problematiche contrassegnate da "Livello gravità 4";

Qualora, nell'arco di due (2) anni, l'importo delle penali superi il 10 % del corrispettivo contrattuale, il contratto si intenderà risolto di diritto.

2. L'applicazione delle penali di cui al precedente comma avverrà previa contestazione scritta da parte del Direttore Responsabile dell'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione Digitale, a seguito di segnalazione del RUP e/o del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, entro il termine di giorni lavorativi cinque (5) dal verificarsi del ritardo o dell'inadempimento.

3. La Società dovrà comunicare per iscritto, in ogni caso, le proprie deduzioni alla Regione nel termine massimo di giorni lavorativi cinque (5) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute ammissibili a giudizio della Regione, saranno applicate alla Società le penali come sopra indicate.

4. Le penali non pregiudicano il risarcimento del maggior danno subito dalla Regione.

Art. 13 - Clausola di manleva

La Società si obbliga a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni responsabilità e dai danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Regione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente

contratto.

Art. 14 - Obblighi sociali

1. La Società si obbliga ad ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti i doveri derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. La Società si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni stesse, nonché ad applicare le condizioni previste da ogni contratto collettivo successivamente stipulato con la categoria stessa e applicabile nelle località medesime.
3. Il personale della Società impiegato per l'esecuzione del presente contratto non avrà nulla a pretendere, per l'attività svolta, nei confronti della Regione.

Art. 15 - Vigilanza e controllo

1. La Regione, nell'esercizio dei poteri di direzione e controllo sulle attività che la Società è tenuta a svolgere in esecuzione del presente contratto potrà, in ogni momento, procedere ad accertamenti eseguiti da propri incaricati per verificare l'adeguatezza del servizio prestato.

Art. 16 – Divieto di Cessione del contratto, disciplina del subappalto e cessione dei crediti

1. È fatto divieto alla Società di cedere il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D. lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.
2. La Società può cedere i crediti derivanti dal Contratto nelle modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs. 36/2023, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Regione. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto alla Società di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

4. La Società, all'atto dell'offerta, non ha dichiarato di voler procedere al subappalto per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e del presente Contratto.

Art. 17 - Obblighi di riservatezza

1. La Società ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso in ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

2. La Società potrà citare i termini essenziali del presente contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della Società a gare e appalti.

Art. 18 - Trattamento dei dati personali

1. La Società dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "GDPR"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito della procedura per la partecipazione alla gara.

2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare.

3. La Società prende atto che la Regione tratta i dati forniti dalla società stessa ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Regione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

4. Con la sottoscrizione del Contratto, la Società acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. La Società si obbliga, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche

interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della Regione per le finalità sopra descritte.

5. La Società si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato dalla Regione; la Società si obbliga, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della Regione in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali Persone autorizzate al Trattamento.

6. La Società prende atto che la Regione potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.

7. In caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo, la Regione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando che la Società sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Regione.

Art. 19 - Nomina a responsabile del trattamento dei dati

Con la sottoscrizione del presente contratto, il rappresentante legale della Società è nominato Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si obbliga ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del GDPR e delle istruzioni fornite nell'Accordo per il Trattamento dei Dati Personali, sottoscritto tra la Regione e la Società.

Art. 20 - Clausola anti pantouflage

1. In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, la Società con nota Prot. n PG/2025/0038731 del 24/01/2025 dichiara:

a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti della Società e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione;

b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, alla Società che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Art. 21 – Brevetti industriali e diritti d'autore

1. La Società assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti della Regione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, la Società manleverà e terrà indenne la Regione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Regione.

3. La Regione si obbliga ad informare prontamente per scritto la Società delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, la Regione riconosce alla Società la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla Regione. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, la Regione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che la Società ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

Art. 22 - Controversie

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente l'Autorità giudiziaria ove la Regione ha la sede legale. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art.

29, co. 2, cod. proc. civ., ed è espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.

Art. 23 - Obblighi nascenti dal protocollo di legalità

In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, la Società (o altro) si obbliga al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Art. 24 - Obblighi di tracciabilità finanziaria

1. La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, a pena di risoluzione di diritto del contratto.
2. La Società ha comunicato con nota acquisita al Prot. n. PG/2025/0038731 del 24/01/2025 dell'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione digitale gli estremi del conto corrente dedicato e i nominativi delle persone autorizzate ad operare su di esso.
3. La Società si obbliga a comunicare alla stazione appaltante ogni variazione dei dati trasmessi, entro il termine di tre (3) giorni dalla variazione.
4. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente Contratto.
5. La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 25 - Codice del comportamento

La Società si obbliga nell'esecuzione del contratto a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla DGR n. 612 del 14.11.2024 pubblicata sul B.U.R.C. n. 83 del 02.12.2024. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Articolo 26 – Figure di riferimento nell'esecuzione del contratto

I rapporti contrattuali fra la Regione e la Società saranno gestiti dal Direttore dell'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione digitale Dott. Massimo Bisogno e dal RUP, Dott. Diego Testa nominato con Decreto Dirigenziale n. 199 del 26 agosto 2024 e per la Società, dal Legale rappresentante dott.ssa Claudia Quadrino.

Il DEC per la Regione è la dott.ssa Vincenza Anna Leano, nominata con decreto dirigenziale n. 199 del 26 agosto 2024 dell'Ufficio Speciale per la Crescita e Transizione digitale; per la Società il Referente della fornitura è il dott. Francesco Gabriele Falasca.

Ogni variazione nella designazione di tali rappresentanti andrà comunicata all'altra parte con un anticipo di sette giorni rispetto alla data di designazione.

Articolo 27 - Comunicazioni tra le parti

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Regione e Società si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC:

- 1) Regione: us11@pec.regione.campania.it
- 2) Società: olidata@legalmail.it

Art. 28 - Imposte e spese

1. Sono a carico della Società le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione. Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica.

3. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall' art. 18, comma 1, del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36.:

4. Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto e redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da un totale di diciassette (17) pagine, sedici (16) per intero e quanto della presente.

5. Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti

sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'amministrazione digitale.

6. Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD).

7. Io, Ufficiale Rogante, dichiaro che il contratto sottoscritto con firme digitali viene da me firmato in modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD).